



Ufficio Comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 19 aprile 2022

L'AGENDA DEI LAVORI DEL 26 E 27 APRILE

- 1) È legittimo il finanziamento di 8 milioni di euro al Teatro Eliseo di Roma per il suo centenario?*
- 2) Il Consiglio di Stato dubita della legittimità del computo dei compensi professionali nel tetto retributivo degli Avvocati dello Stato*
- 3) Cognome dei figli, la Corte torna sulla regola del patronimico*

Queste alcune delle questioni all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 26 aprile e nella camera di consiglio del 27 aprile 2022.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 19 aprile 2022

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma - Tel. 06.4698224/06.4698438



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento dell'11 aprile 2022

UDIENZA PUBBLICA 26 APRILE 2022

IL FINANZIAMENTO DEL TEATRO ELISEO DI ROMA IN OCCASIONE DEL SUO CENTENARIO.

Bilancio e contabilità pubblica - Spettacolo - Teatro - Disposizioni sul personale e sulla cultura - Prevista autorizzazione di una spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, in favore del teatro di rilevante interesse culturale "Teatro Eliseo", per spese ordinarie e straordinarie, per garantire la continuità delle sue attività in occasione del centenario della sua fondazione.

(R.O. 35/2021)

Il Consiglio di Stato solleva questione di legittimità costituzione dell'art. 22, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per contrasto con gli artt. 3, 9, 33, 41 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede un'autorizzazione di una spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 in favore del teatro di rilevante interesse culturale "Teatro Eliseo", per spese ordinarie e straordinarie, per garantire la continuità delle sue attività in occasione del centenario della sua fondazione. Il Collegio ritiene che la disposizione censurata, attribuendo una sovvenzione a una specifica impresa, al di fuori delle regole generali di assegnazione di fondi statali ai teatri, discriminerebbe le altre imprese che, a parità di condizioni, si trovino a dover sostenere oneri economici per continuare la propria attività, ledendo, così, il principio di uguaglianza e della parità di trattamento. La previsione di cui all'art. 22, comma 8, succitata sarebbe, altresì irragionevole e arbitraria, non rinvenendosi un interesse pubblico sotteso a tale specifica elargizione o quantomeno dei criteri ai quali si è ispirata la scelta legislativa, che, tantomeno ha indicato le specifiche modalità di attuazione. Il rimettente, inoltre, assume che la denunciata norma, discriminando gli altri teatri, contrasterebbe con le disposizioni che regolano l'intervento pubblico in materia, ispirate ai principi della parità di accesso e della valutazione comparativa sulla base di parametri oggettivamente determinati, vulnerando, così, i principi costituzionali posti a presidio dello sviluppo della cultura e della libertà dell'arte. Sotto altro profilo, il Consiglio di Stato lamenta la lesione dei principi di buon andamento e di imparzialità, per l'introduzione di una disciplina priva di una procedura idonea ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa. Il medesimo profilo di incostituzionalità emergerebbe, per il ricorrente, in conseguenza del contrasto con i principi vigenti in materia di distribuzione delle risorse pubbliche, provocato dall'erogazione privilegiata di contributi in denaro ad appannaggio di un solo soggetto, a scapito dell'interesse generale. Infine, l'art. 22, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2017, come convertito, confliggerebbe, secondo l'assunto del rimettente, con la libertà di iniziativa economica privata, dato che il finanziamento concesso, prescindendo dalle garanzie di trasparenza e imparzialità proprie della ripartizione del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), determinerebbe un'alterazione del meccanismo concorrenziale attraverso il quale vengono ordinariamente assegnati i finanziamenti alle imprese teatrali, attribuendo al soggetto beneficiario una ingiustificata posizione di vantaggio.

Norma censurata

D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (1)

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 22 - Disposizioni sul personale e sulla cultura

(omissis)

8. In favore del teatro di rilevante interesse culturale "Teatro Eliseo", per spese ordinarie e straordinarie, al fine di garantire la continuità delle sue attività in occasione del centenario della sua fondazione è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che restano acquisite all'erario, e, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

(omissis)

UDIENZA PUBBLICA 26 APRILE 2022

COMPUTAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI CORRISPOSTI AGLI AVVOCATI DELLO STATO AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEL TETTO RETRIBUTIVO

Impiego pubblico - Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici - Previsione che i compensi professionali del personale dell'Avvocatura dello Stato sono computati ai fini del raggiungimento del limite massimo retributivo di cui all'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, quale risulta da una lettura omnicomprensiva dell'inciso "a carico delle finanze pubbliche".

(R.O. 172/2020)

Il Consiglio di Stato solleva questione di costituzionalità dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in combinato disposto con l'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Tale disciplina, assume il Collegio, contrasterebbe con gli artt. 3, 23, 36, 53 e 81 della Costituzione, nella parte in cui prevede che i compensi professionali del personale dell'Avvocatura dello Stato sono computati ai fini del raggiungimento del limite massimo retributivo indicato dalla lettura omnicomprensiva del trattamento economico annuo di cui all'art. 23-ter, comma 1. Preliminarmente, il giudice a quo osserva che una lettura onnicomprensiva dell'art. 23-ter, non incentrata sul contenimento della spesa pubblica ma indistintamente comprensiva di qualsiasi attribuzione retributiva a carico di un soggetto pubblico formalmente proveniente dalla pubblica amministrazione, assegnerebbe alla norma la funzione, di ordine strettamente politico e sociale, di mera equi-ordinazione delle retribuzioni pubbliche di tutti i pubblici dipendenti, ponendosi, in contrasto sia con quanto rilevato dal giudice delle leggi con sentenza n. 124 del 2017, sia con la *ratio* ispiratrice dell'art. 1 della legge n. 559 del 1993. Ciò determinerebbe, entro tale contesto, anche una lesione del principio generale di proporzionalità tra lavoro e retribuzione, alla luce della quantità e qualità del primo, creando una manifesta disparità di trattamento con i livelli elevati della dirigenza privata, non sottoposta ad analogo limite. Il Consiglio di Stato, censura, poi, il disposto dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, poiché inciderebbe su



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

una voce remunerativa che compone, a carico di terzi e non dello Stato, un reddito lavorativo complessivo, già sottoposto a prelievo tributario, a parità con tutti gli altri percettori di reddito di lavoro, con evidente *bis in idem* del prelievo tributario e conseguente violazione del principio della capacità contributiva. D'altro canto, ritiene il Collegio che la norma di cui dubita introdurrebbe un elemento di discriminazione in danno della particolare categoria di dipendenti statali non contrattualizzati che beneficiano della titolarità dei compensi professionali suindicati, determinando, così, una disparità di trattamento. Inoltre, per il rimettente, tale previsione inciderebbe in modo più grave, a parità di capacità contributiva per redditi di lavoro, nei confronti della categoria degli Avvocati e Procuratori dello Stato, configurando, così, anche una violazione del principio di ragionevolezza. Il giudice *a quo* assume, d'altra parte, che la decurtazione patrimoniale, di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 90 del 2014, sarebbe una dissimulata imposizione di un prelievo fiscale - visto il suo carattere definitivo e permanente, non conseguente a una modifica di un rapporto sinallagmatico e la sua destinazione a sovvenire alla spesa pubblica - che vulnererebbe il principio della riserva di legge in materia tributaria. Il Consiglio di Stato sostiene, peraltro, che la computazione dei compensi ai fini del raggiungimento del tetto stipendiale, previsto dal medesimo art. 9, comma 1, sarebbe incoerente con la natura premiale loro impressa dal successivo comma 5 della stessa normativa e contravverrebbe, sotto ulteriore profilo, al principio di ragionevolezza. In ultimo, il Collegio ritiene che le norme censurate, operando un prelievo sulle spese liquidate, che prescinde da adeguamenti alle mutate condizioni del ciclo economico, configurerebbero un meccanismo non destinato alla riduzione della spesa corrente, quanto ad aumentare le entrate tributarie dissimulate, che confliggerebbe con il principio dell'equilibrio di bilancio.

Norme censurate

D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (1)

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 9 (Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici)

1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

(omissis)

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (1)

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 23-ter - Disposizioni in materia di trattamenti economici

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

(omissis)

UDIENZA PUBBLICA 26 APRILE 2022

ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI – PREVALENZA, IN CASO DI MANCATO ACCORDO DEI GENITORI, DEL PATRONIMICO – PRECLUSIONE DELL'ATTRIBUZIONE DEL SOLO COGNOME MATERNO

Stato civile - Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio - Riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori - Assunzione del cognome paterno salva la facoltà dei genitori, di comune accordo, di trasmettere anche il cognome materno - Preclusione della possibilità per i genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno.

(R.O. 78/2020)

Stato civile - Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio - Riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori - Imposizione, in mancanza di diverso accordo dei genitori, dell'automatica acquisizione del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori.

(R.O. 25/2021)

Stato civile - Cognome del figlio legittimo - Assunzione del cognome paterno salva la facoltà dei genitori, di comune accordo, di trasmettere anche il cognome materno - Preclusione per i coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, alla nascita, il solo cognome materno.

(R.O. 222/2021)

[R.O. 222/21 (U.P. 26 aprile 2022); R.O. 78/20, 25/21 (C.C. 27 aprile 2022)]

Il Tribunale di Bolzano, con ordinanza del 17 novembre 2019 (R.O. 78/2020), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile, disposizione che disciplina il cognome del figlio nato fuori dal matrimonio, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno, per contrasto con l'art. 2 della Costituzione, sotto il profilo della tutela dell'identità personale, e con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del riconoscimento dell'eguaglianza tra donna e uomo, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU e agli artt. 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), in relazione al diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e al divieto di discriminazione.

La Corte costituzionale, nel corso del predetto giudizio di legittimità costituzionale, rilevato che le questioni sollevate dal Tribunale di Bolzano, relative alla preclusione della facoltà di scelta del solo cognome materno, sono strettamente connesse alla più ampia questione avente ad oggetto la generale disciplina dell'automatica attribuzione del cognome paterno, che si configura logicamente pregiudiziale e strumentale, ha deciso di sollevare, in via di autorimessione (R.O. 25/2021), questione di legittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'automatica acquisizione del cognome paterno, anziché dei cognomi di



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

entrambi i genitori per contrasto con gli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU. Infine, sono pervenute alla Corte costituzionale le questioni, sollevate dalla Corte di appello di Potenza (R.O. 222/2021), degli artt. 237, 262, 299 del codice civile, dell'art. 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) dalle quali, secondo la prospettazione del rimettente, si desume l'applicazione automatica della regola del patronimico che non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, il solo cognome materno. Secondo il Collegio rimettente le disposizioni censurate violerebbero gli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU.

Norme censurate

(R.O. 78/2020 e 25/2021)

Codice civile

Art. 262. Cognome del figlio nato fuori del matrimonio.

Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.

(omissis)

Norme censurate

(R.O. 222/2021)

Codice civile

Art. 237. Fatti costitutivi del possesso di stato

Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgono a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.

In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti:

che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa.

che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali.

che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia.

Art. 262. Cognome del figlio nato fuori del matrimonio

Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo a quello della madre.

Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconoscimento da parte di entrambi.

Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Art. 299. Cognome dell'adottato

L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma.

Se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito.

Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.

R.D. 9 luglio 1939, n. 1238

Ordinamento dello stato civile (1).

(1) L'art. 110, comma 1 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, ha disposto l'abrogazione del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 con decorrenza indicata nell'art. 109 dello stesso decreto n. 396 del 2000.

Art. 72. [È vietato di imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi, e per i figli di cui non sono conosciuti i genitori anche cognomi, ridicoli o vergognosi o contrari all'ordine pubblico, al buon costume o al sentimento nazionale o religioso, o che sono indicazioni di località o in generale denominazioni geografiche e, se si tratta di bambino avente la cittadinanza italiana, anche nomi stranieri.

(*omissis*)

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 33. Disposizioni sul cognome.

1. [Il figlio legittimato ha il cognome del padre, ma egli, se maggiore di età alla data della legittimazione, può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a sua scelta, quello del genitore che lo ha legittimato] (1).
2. Il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonché il figlio nato fuori del matrimonio, riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore età, da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi, hanno facoltà di scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne vengono a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a loro scelta, quello del genitore.
3. Le dichiarazioni di cui al comma 2 sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo.

(1) Comma abrogato dal n. 1) della lettera e) del comma 1 dell'art. 1 del d.P.R. 30 gennaio 2015, n. 26.

Art. 34. Limiti all'attribuzione del nome.

1. È vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
2. I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome.
3. Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l'atto di nascita è formato.
4. Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieto stabilito nel comma 1 o in violazione delle indicazioni del comma 2, l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto, e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l'atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne dà immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione.